

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 194

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - MANCA Ignazio - MELE - ENNAS - PIRAS - SAIU - CANU

il 6 agosto 2020

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha lo scopo di garantire assistenza e vicinanza alle vittime di reato che spesso necessitano di un corretto supporto non solo legale, ma anche psicologico per il superamento del trauma vissuto.

Il tema della sicurezza è sempre più ricorrente nel dibattito politico e istituzionale, in virtù anche dei tristi casi di cronaca che coinvolgono ampi strati della società e che talvolta si consumano tra le mura domestiche.

Con la presente proposta di legge l'intento è quello di mettere al centro della nostra attenzione innanzitutto le vittime di delitti contro la persona suscitanti reazioni collettive immediate ma che spesso si scontrano con una carente consapevolezza, anche istituzionale, del lungo percorso che esse devono intraprendere per superare il trauma vissuto.

Situazioni che non colpiscono solo la vittima, ma anche i congiunti della medesima, catapultati talvolta improvvisamente in circostanze difficilmente gestibili e spesso amplificate dalla risonanza mediatica che si dà a tali avvenimenti. Se a questo, poi, si aggiungono le lungaggini, ormai note a tutti, dei tempi della giustizia è facile capire come chi è vittima spesso finisce quasi per percepire un pericoloso ribaltamento del ruolo tra chi commette il reato e chi invece lo subisce.

In virtù dell'attualità del tema riteniamo sia utile l'istituzione anche in Sardegna di un garante per la tutela delle vittime di reato. Una figura che al pari di quelle già istituite, operanti in differenti ambiti, presso il Consiglio Regionale possa divenir punto di riferimento certo a tutela dei cittadini.

L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce finalità e istituzione specificandone indipendenza di giudizio e valutazione. L'articolo 2 definisce i beneficiari degli interventi, esplicitando i reati compresi nel suo ambito di competenza e le vittime dei medesimi, intendendo per esse tanto le

persone direttamente offese quanto, qualora decedute, i loro congiunti. L'articolo 3 elenca le funzioni comprese tra le competenze del Garante. L'articolo 4 istituisce la rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato. L'articolo 5 disciplina, tra l'altro, i requisiti e la nomina. L'articolo 6 definisce le cause di ineleggibilità e incompatibilità e nell'articolo 7 si dispongono i motivi di decadenza, sostituzione e revoca. L'articolo 8 prevede che il garante presenti al Consiglio una relazione annuale circa le attività svolte. L'articolo 9 stabilisce il trattamento economico, mentre l'articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie a copertura delle spese previste dalla legge. L'articolo 11 infine contiene le informazioni circa pubblicazione ed entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e istituzione

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, istituisce presso il Consiglio regionale della Sardegna il Garante per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominato Garante.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2

Beneficiari degli interventi

1. Il Garante opera nei confronti delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), e dei delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630, 644 del Codice penale, commessi nel territorio della Regione.

2. Si intende per vittima di reato la persona offesa dal reato stesso e, qualora deceduta in conseguenza del reato, il coniuge, i parenti entro il secondo grado, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, è legato da un rapporto di stabile convivenza.

Art. 3

Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato mediante le informazioni indicate nel comma 2;

- b) esegue una mappatura dei diversi soggetti ed organismi che operano, a vario titolo, nel territorio regionale, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di natura socio-sanitaria, legale e psicologica alle vittime, e dei diversi soggetti che realizzano interventi formativi, educativi, di mediazione e sensibilizzazione sul sostegno alle vittime e sulla diffusione della legalità;
- c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti e agenzie del sistema regionale per un efficace accesso, da parte delle vittime di reato, a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
- d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, e casi in cui le misure adottate non risultino adeguate alla tutela della vittima di reato;
- e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 1;
- f) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva accessibilità sul territorio regionale a strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime e la creazione di centri antiviolenza;
- g) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), per assicurare ai soggetti, di cui all'articolo 1, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;
- h) realizza iniziative, promuovendo la partecipazione della Regione, a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le Aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, e le associazioni con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;

- i) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della Polizia locale, favorendo la stipula di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;
- j) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate anche allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;
- k) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 1, che ne fanno richiesta, in merito a:

- a) tempi, luoghi e modi relativi alla presentazione della denuncia o querela;
- b) forme di assistenza psicologica, socio-sanitaria assistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e agli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, anche per quanto riguarda il patrocinio gratuito a spese dello Stato per i non abbienti, e le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;
- c) misure di assistenza e di aiuto previste dalle normative vigenti.

3. Per le attività di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti ed istituzioni e si coordina con le Autorità di garanzia.

Art. 4

Rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato

1. Il Garante, tramite il supporto della relativa struttura organizzativa, provvede all'istituzione della Rete multidisciplinare di supporto e di tutela delle vittime di reato, quale organi-

simo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi ed istituzioni che, a vario titolo, operano in Sardegna ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato.

Art. 5

Requisiti, nomina, durata in carica, struttura organizzativa

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra coloro che sono in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore della tutela legale e dei diritti umani, ovvero della tutela dei consumatori. Svolge le proprie funzioni con imparzialità, in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Il Garante dura in carica cinque anni e non è rieleggibile. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Garante stesso. In caso di vacanza dell'incarico la convocazione del Consiglio regionale avviene entro un mese.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante rimane in carica fino alla sua scadenza.

4. Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato Ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reati. Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, sia del Consiglio regionale sia dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle Agenzie, secondo le modalità disciplinate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e concordate con gli enti di riferimento. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Garante, può avvalersi, altresì, della collaborazione dei soggetti e degli uffici di cui all'articolo 2, comma 3, e della polizia locale, previa intesa con i comuni e con le province e città metropolitana.

Art. 6

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali. Il Garante non può, durante il mandato, esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato.

Art. 7

Decadenza, sostituzione e revoca

1. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere a una nuova elezione.

2. In caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, incompatibilità, il Consiglio regionale provvede alla sua sostituzione entro i successivi trenta giorni.

3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui all'articolo 4.

Art. 8

Relazione annuale

1. Il Garante entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:

- a) gli interventi realizzati, le eventuali risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti raggiunti;
- b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
- c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un migliore coordinamento ed integrazione delle attività;
- d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 1 da parte della commissione consiliare competente, può adottare le conseguenti determinazioni. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (BURAS).

Art. 9

Trattamento economico

1. Al Garante è attribuita l'indennità di carica mensile di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura del 50 per cento.

2. Al Garante sono riconosciuti i rimborsi per l'espletamento di missioni connesse all'incarico per le spese effettivamente sostenute e comunque in misura non superiore a quelle previste ai dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 10

Sede e organizzazione

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale della Sardegna e si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Garante.

2. Il garante può inoltre avvalersi, quan-

do necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

3. Il Garante sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un regolamento che disciplina il funzionamento dell'ufficio.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 80.000 per l'anno 2020 e in euro 150.000 a decorrere dall'anno 2021, si fa fronte a valere sulle risorse stanziato nel bilancio di previsione del Consiglio regionale in conto della missione 01 - programma 01 - titolo 1.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).